

Codice A1816A

D.D. 27 ottobre 2016, n. 2996

R.D. 523/1904 - P.I. 5676 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con movimentazione materiale litoide del torrente Maurin nel comune di Acceglio (CN) - Richiedente:S.I.Val-Ma S.a.s.

In data 13/09/2016 la ditta S.I.Val-Ma. S.a.s. con sede in Dronero, P.zza Giovanni XXIII n.13, ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con movimentazione materiale litoide del torrente Maurin nel comune di Acceglio consistenti in:

- ricalibratura d'alveo e movimentazione di materiale litoide per imbottimento delle sponde per una lunghezza di m.50,00 (presso i lotti di terreno censiti al C.T. Fog.51 nn. 155, 156, 239 e 236).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Antonio Garino in base ai quali sono previsti i lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Si ritiene che per tali lavori ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della Società delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Acceglio (pubblicazione 236/2016 dal 17/09/2016 al 02/10/2016) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 11/10/2016 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Maurin con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo ma lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente ad imbottimento spondale;**
- b. gli imbottimenti di sponda con il materiale movimentato non dovranno generare innalzamenti dei cigli di sponda attuali e comunque non potranno avere quote superiori al piano di campagna della sponda opposta.**

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta S.I.Val-Ma. S.a.s. con sede in Dronero, P.zza Giovanni XXIII n.13, ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La ditta S.I.Val-Ma. S.a.s. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.For. Elio PULZONI